



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Scolastico Comprensivo
“Giovanni XXIII”

Scuola dell'Infanzia e del 1° ciclo di istruzione

71037 – Monte Sant'Angelo (FG) – Via Sant'Antonio Abate, 92

Cofisco: 83003020712 – Cod. Meccanografico: FGIC83100Q – Cod. Univoco: UFJLON

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: www.istitutogiovanni23.edu.it – E-mail: fgic83100q@istruzione.it - fgic83100q@pec.istruzione.it



Circolare n. 21

Monte Sant'Angelo, 3 ottobre 2022

Al Personale Docente e Ata
Ai Genitori degli alunni
Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Loro Sedi

Nel Sito web dell'Istituto – Sez. Circolari
Nel Registro elettronico e agli Atti

Oggetto: Cessazione stato di emergenza da Covid-19. Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia.

In ragione dell'attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, a far data dal 1° aprile 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dopo assenza scolastica **non sono richiesti certificati medici** per la riammissione a scuola. Tanto in applicazione dell'art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35, recante “*Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico*”.

In virtù di quanto previsto dal richiamato art. 28 della legge regionale n. 35 del 30-12-2020, infatti, l'obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) i certificati vadano presentati in altre regioni.

Tuttavia è importante che le famiglie informino la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del proprio figlio, per facilitare l'adozione dei provvedimenti opportuni con tempestività.

I tempi per la riammissione dopo malattia infettiva fanno riferimento al periodo di contagiosità della stessa, ma possono differire da bambino a bambino, proprio perché diversa è la risposta di ognuno sul piano clinico. È opportuno per il benessere del bambino stesso farlo rientrare in comunità quando è completamente guarito.

Si invitano i destinatari della presente a prendere atto di quanto qui comunicato.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
Documento firmato digitalmente
(D.lgs. 82/2005 e norme correlate)